

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI

UNA GIUSTIZIA PIÙ INCLUSIVA

Attuazione Modelli di intervento per l'inclusione Attiva dei Detenuti (AMA DE) e dei soggetti in uscita ed esecuzione penale Esterna (AMA ES)

FAQ - Frequently Asked Questions

Ministero della Giustizia

Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC)

quale Organismo Intermedio del

Programma Nazionale "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027"

Aggiornamento n. 3 del 07 marzo 2025

Sommario

1. QUESITI GENERALI	3
2. QUESITI AMA DE	10
3. QUESITI AMA ES	21
4. QUESITI SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA	30

1. QUESITI GENERALI

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Al punto 8 dei modelli di formulario si chiede di chiarire il significato di "Valore non binario attuale" presente all'interno delle tabelle di sintesi indicatori.	Il Punto 8 del Formulario recante Monitoraggio ed Indicatori richiama la struttura dell' <i>ALLEGATO I - Indicatori comuni per il sostegno generale dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente</i> del Reg. 2021/1057 in cui si specifica che "I dati personali devono essere disaggregati per genere (donna, uomo, "persona non binaria"), rinviando altresì alla conformità della legislazione nazionale. In senso generale si definiscono non binari gli individui che rifiutano lo schema binario maschile-femminile nel genere sessuale e, a prescindere dal sesso attribuito alla nascita, non riconoscono di appartenere al genere maschile né a quello femminile. In assenza di una specifica legislazione italiana ¹ che normi/regoli tale fattispecie e finché non saranno disponibili le informazioni che i partecipanti effettivamente ammessi al progetto ritengano di fornire, è possibile valorizzare la voce come n.d.. Resta ferma la necessità di disaggregare i valori degli Indicatori di output e di risultato per genere.
2	Al punto 4 del modello di formulario AMA DE (dati anagrafici) si fa riferimento a "soggetti in uscita dal circuito penitenziario e in esecuzione penale esterna". Ipotizziamo si tratti di un refuso e che la tipologia di destinatari siano i detenuti	Al punto 4 del Formulario AMA DE il testo contiene un mero errore materiale. La dizione "Si chiede al Soggetto Proponente (Beneficiario) di inserire i dati anagrafici del progetto destinato al target dei Soggetti in uscita dal circuito penitenziario e in esecuzione penale esterna" deve essere intesa come "Si chiede al Soggetto Proponente (Beneficiario) di inserire i dati anagrafici del progetto destinato al target dei Soggetti Detenuti ed internati ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso". È possibile adeguare il suddetto punto 4 come indicato.

¹ Con riferimento alla legislazione italiana si richiama la sentenza n. 143/2024 nella quale la Corte Costituzionale ha, tra l'altro, considerato che non può ritenersi ancora sussistente un *consensus* europeo al riguardo e ha ricordato come l'eventuale introduzione di un terzo genere civile rilevi come la questione avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria.

3	Qualora l'ente capofila decidesse di prevedere la possibilità di avvalersi di un supporto In-House per le attività di coordinamento di progetto, qual è la voce correttamente ipotizzabile tra quelle previste (1.1a Personale interno,1.1b Personale interno;1.1c Personale esterno)?	In ordine alla facoltà da parte dell'Ente capofila di avvalersi di un supporto In-House per le attività di coordinamento di progetto, ovvero, relativamente alla possibilità di avvalersi di personale in forza all'Ente in House del Beneficiario, in continuità con le indicazioni operative fornite dall'AdG sul PON Inclusion 14 - 20 e in coerenza con le FAQ fornite a valere su avvisi del PN 21-27 dalla medesima Autorità di Gestione (FAQ Avviso INtegra), il personale dell'Ente In-House potrà essere assimilato al personale interno e i relativi costi potranno essere rendicontati a Unità di Costo Standard; pertanto, al fine del riconoscimento del costo orario, le figure professionali messe a disposizione dall'Ente In-House dovranno essere ricondotte a quelle previste dalle tabelle unitarie di costo standard di cui al Decreto Direttoriale n. 198 del 24.06.2024 (UCS depurate dei costi di gestione/indiretti). I giustificativi a supporto della rendicontazione dovranno essere gli stessi forniti per il personale interno al Beneficiario e cioè: Contratto; Ordine di Servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante; <i>Timesheet</i>; Riepilogo delle risorse umane impegnate; Curriculum vitae; Documento d'identità in corso di validità; Relazione attività dell'operatore. Diverso è il caso di rendicontazione di tale affidamento come affidamento di servizio all'esterno, per cui la rendicontazione seguirà costi reali in quanto sarà supportata dalle fatture della società In-House.
4	Per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti, anche sulla base delle evoluzioni delle attività di cui all'Azione 1 del Piano (Azioni di sistema)", si fa riferimento in nota all'Allegato VIII, pagina 7, del Piano. Di quale Piano trattatasi?	Il riferimento all'Allegato VIII fa riferimento agli allegati dell'Avviso stesso e pertanto si rinvia al "Piano di utilizzo dei finanziamenti [piano una giustizia piu inclusiva 3set2024.pdf]" in attuazione della convenzione stipulata il 31 maggio 2024 tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero della Giustizia per l'espletamento da parte della Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione (DGCPC) del Ministero della Giustizia delle funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito del PN "Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027".

5	Il concetto di “accessibilità alle iniziative finanziate” richiamato all’art.9 dell’avviso, pag. 19, è da intendersi: i) come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia, così come definito nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche? Oppure nell’accezione relativa al rispetto dei requisiti tecnici, appunto per l’accessibilità degli strumenti informatici come disciplinati dalle le Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici emanate dell’AGID, così come disposto dall’ art. 11 della L. 4/2004? Oppure dovranno essere considerati entrambe gli aspetti?	Il riferimento all’accessibilità è riferito ai principi generali di pari opportunità, uguaglianza, non discriminazione (ex art. Articolo 6 Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione Reg. UE 2021/1057). Naturalmente le iniziative finanziate a valere sul FESR dovranno garantire il rispetto di tutta la normativa in materia edilizia e igienico-sanitaria, ivi inclusa la correlata disciplina sull’ accessibilità agli spazi e alle infrastrutture digitali vigente (cfr. Artt. 10 e 12 dell’Avviso).
6	In considerazione dei due formulari separati e delle diverse attività previste dall’Avviso per l’Azione AMA DE e per l’Azione AMA ES, confermate che è possibile attivare partenariati territoriali diversi per le due tipologie di Azioni in modo da coinvolgere i soggetti più qualificati e adeguati alla realizzazione delle varie attività progettuali; ovviamente in caso di coinvolgimento di soggetti privati si provvederà a selezionarli con appositi avvisi di co-progettazione.	Si conferma; la configurazione prospettata è in linea con le previsioni e gli obiettivi dell’Avviso.

7	Sempre con riferimento ai partner territoriali, confermate che vanno elencati nella tabella "Soggetti aderenti"? Oppure questa tabella si applica solo in caso di partnership con altre Regioni e il Partenariato di progetto va inserito solo nella sezione 6.5?	Il prospetto riportato nel Formulário all'Allegato IV richiede al paragrafo 1 l'esplicitazione delle anagrafiche dei Soggetti Aderenti. La dizione "Soggetto Proponente - Dati anagrafici" si riferisce alla fattispecie Regione o Provincia autonoma che partecipa alla presentazione di proposte progettuali da parte di una Regione Capofila; quindi, la tabella "Soggetti aderenti" deve essere compilata solo nel caso di partnership tra Regioni e/o Provincie autonome. I partenariati di progetto vanno esplicitati nella sezione 6.5 dell'Allegato IV - Formulário.
8	Confermate che l'Avviso non indica un limite al numero di partner da coinvolgere?	L'avviso non pone alcun limite al numero di partner da coinvolgere, salva necessità di presentare la configurazione e l'assetto di <i>governance</i> della proposta progettuale nell'Allegato IV - Formulário.
9	Nella costituzione della partnership territoriale possono essere inclusi anche altri soggetti quali i GAL e i FLAG? Se sì, possono essere previsti trasferimenti agli stessi per l'attuazione di alcune attività? Possono essere "Stazione appaltante"?	Come richiamato all'Art. 6 – "Soggetti Beneficiari" dell'Avviso pubblico possono "(...) sia in fase di presentazione delle proposte che per successiva adesione, nell'intento di promuovere la costituzione di qualificate partnership territoriali, le proposte progettuali possono prevedere la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, in qualità di Partner: (...)", elencando alcuni soggetti a titolo indicativo e non esaustivo. Il quesito rinvia alla fattispecie per cui il Beneficiario intenda far svolgere alcune attività progettuali da Partner di progetto individuati nei Gruppi di Azione Locale (GAL ex art 33, Reg. (UE) n. 2021/1060) e nei FLAG (<i>Fisheries Local Action Group</i> - Gruppi di azione costiera) che, come è noto, rappresentano gli interessi della comunità e sono responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (ex art. 31, Reg. (UE) n. 2021/1060). Pertanto, il coinvolgimento dei GAL e FLAG nei progetti a valere sull'Azione AMA DE e/o AMA ES, dovrebbe preliminarmente verificare la coerenza e complementarità della strategia di sviluppo territoriale del GAL/FLAG rispetto alle linee progettuali proprie dell'Avviso. Nell'ipotesi in cui tale condizione sia soddisfatta, il Beneficiario può attivare procedure attuative per favorire la collaborazione con anche di altri operatori e/o di organismi di diritto pubblico (come ad esempio i GAL e i FLAG) che opereranno sempre nel

		rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità, nel rispetto del D.lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 (codice dei Contratti pubblici), della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90) e degli articoli 55 e 56 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore). In merito al quesito sulla qualificazione “stazione appaltante” dei GAL e dei FLAG si rimanda al Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione e dell’Organismo Intermedio e a successiva manualistica specifica di prossima pubblicazione.
10	Si richiede un chiarimento in merito a quanto previsto dalla nota 1 all’art. 5 dell’Avviso, in cui vengono “esclusi i destinatari che alla data di Avvio dell’operazione risultano già presi in carico da altre attività a valere su finanziamenti nazionali ed UE”.	In merito alla nota 1) all’articolo 5 - Soggetti Destinatari che reca <i>Sono esclusi i destinatari che alla data di Avvio dell’operazione risultano già presi in carico da altre attività a valere su finanziamenti nazionali ed UE</i>, il Piano di Utilizzo dei Finanziamenti del Ministero della Giustizia si propone l’inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale attraverso un percorso formativo e lavorativo teso, in via addizionale, all’ampliamento del <i>target</i>/utenza rispetto alla popolazione delle politiche di inclusione già attive sui territori per mezzo di finanziamenti nazionali ed UE. In questa prospettiva, si intende favorire i destinatari mai raggiunti in precedenza e che presentano maggiori profili di fragilità formativa e professionale. Nel rispetto dell’obiettivo generale del Piano e del rispetto del principio di assenza di doppio finanziamento è possibile, di converso, includere i destinatari che sono stati presi in carico da altre attività e che hanno concluso il loro percorso attraverso servizi diversi e via via maggiormente specializzati a valere su altri finanziamenti. Si ritiene opportuno sottolineare l’importanza di valorizzare i destinatari “unici” all’interno di ciascuna Azione, cioè si sottolinea che i medesimi destinatari possono essere conteggiati più volte esclusivamente nel caso in cui partecipino ad Azioni diverse in ragione dell’evoluzione della loro situazione penale (cfr. FAQ DesTeenazione).

11	Analogamente, su AMA ES sarebbe importante che alcune attività venissero gestite direttamente dall'UIEPE, quali attività di presa in carico e definizione dei percorsi trattamentali degli utenti che oggi vengono realizzati con il supporto di esperti esterni. Possono essere previsti trasferimenti all'UIEPE?	In linea generale, parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner indicati come tali nel progetto oppure partner di idonee strutture associative. Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle rispettive attività/quote di spesa di competenza da riportare, in ultimo, nel provvedimento di concessione che regola i rapporti tra l'Amministrazione e il Beneficiario-capofila che rimane comunque l'unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto, i Partner di Progetto, in questo caso gli UIEPE sono chiamati ad agire in coerenza con gli obblighi esplicitati afferenti al Beneficiario-capofila. Si rammenta inoltre che le attività svolte (marcatamente "attività di presa in carico" e "definizione dei percorsi trattamentali degli utenti") devono rispettare il principio di sussidiarietà dei fondi strutturali.
12	Rispetto all'"uso esclusivo del locale al proponente per una durata non inferiore ai 5 anni dal pagamento finale al beneficiario" occorrono chiarimenti circa tale affermazione.	La previsione si riferisce all'art. 65 del Reg. (UE) n. 1060/2021, che dispone che: <i>"Lo Stato membro restituisce il contributo dei fondi a un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifica quanto segue: a) cessazione o trasferimento di un'attività produttiva al di fuori della regione di livello NUTS 2 in cui ha ricevuto sostegno; b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico; c) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.</i> Tanto premesso si richiama alla necessità di destinare il locale alle attività per le quali sono stati utilizzati i fondi di cui al presente Avviso per almeno 5 anni.

13	Si dice a pag. 14 dell'Avviso AMA DE: "le proposte progettuali per l'Azione AMA DE dovranno avere una durata massima di 48 mesi, a partire dalla "comunicazione di avvio dei progetti" e comunque risultare coerenti con il Cronoprogramma". Si chiede esattamente a cosa si fa riferimento con l'espressione.	La comunicazione di avvio dei progetti è stabilita con la Dichiarazione d'Inizio Attività (DIA), che deve essere trasmessa tramite l'apposita funzionalità del SI Multifondo. Si rinvia in merito al Manuale delle procedure della AdG.
14	Con riguardo all'Avviso AMA DE e AMA ES, nella Scheda Finanziaria (Allegato Va e Vb) i) Sono previsti dei limiti di budget per le singole linee di attività? ii) Sono obbligatorie tutte le voci della scheda finanziaria o è possibile non stanziare budget per alcune voci?	La scheda Finanziaria di cui all'Allegato V prevede che la voce 1.1. Coordinamento sia fissata nella misura pari al 10% mentre per le altre attività non è previsto alcun massimale di costo (cfr. colonna K MASSIMALI VOCE) fermo restando il quadro di ammissibilità della spesa connesso all'Avviso. Nella predisposizione della Scheda Finanziaria si devono riportare le attività previste e valorizzate al Formulário (paragrafi 6 e 7 secondo il quadro delineato nella tabella iniziale).
15	Quali attività possono essere finanziate sotto la voce personale interno?	Il personale interno può essere previsto in tutte le fattispecie di attività specificate nelle rispettive Schede Finanziarie allegate all'Avviso. I costi relativi al personale interno dei Beneficiari sono ammissibili a valere su FSE+ a condizione che il personale sia coinvolto nella realizzazione delle operazioni e che sia chiaro e documentabile il relativo contributo al raggiungimento dell'obiettivo specifico. Sarà ammissibile al FSE+ il tempo di lavoro di tali risorse impiegate nel progetto e tracciate adeguatamente (es. timesheet). Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all'effettivo numero di ore d'impiego del lavoratore nell'ambito del progetto finanziato.

2. QUESITI AMA DE

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Tra le azioni finanziabili con il FSE plus all'interno degli istituti penitenziari, potrebbero essere previste attività non formali di <i>gamification</i> nell'ambito dello Sport (calcio)?	Il PN Inclusion e lotta alla povertà 2021-2027 e il Piano di Utilizzo dei Finanziamenti del Ministero della Giustizia si propongono di promuovere l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale mediante un modello integrato di intervento sul territorio che prevede dei percorsi/attività mediante i quali i destinatari sono orientati e accompagnati nel rafforzamento delle competenze, delle opportunità lavorative, formative, e di reinserimento. Lo sport è considerato dalle politiche a sostegno dell'inclusione un vettore e luogo che favorisce fenomeni inclusivi anche in una prospettiva generale di riqualificazione urbana. Nondimeno, l'ambito sportivo rappresenta anche un contesto economico intorno al quale gravitano diverse professionalità e può, pertanto, costituire una filiera professionalizzante che caratterizza proposte di attività di formazione tipiche del settore (arbitro, allenatore, preparatore atletico, etc.) che conducono il destinatario a chiare qualifiche professionali in percorsi regolamentati dalle singole federazioni sportive. In questa prospettiva è annoverabile tra le attività di formazione professionalizzante (cfr. attività B3 in art. 7.1). Nello specifico, l'attività di <i>gamification</i> (cd. Ludicizzazione) prospettata sembra riferirsi ad un metodo innovativo di inclusione e sostegno psicologico (cfr. Attività B6 in art. 7.1) che in ogni caso dovrebbe concorrere ad un percorso formativo e di apprendimento e al miglioramento delle condizioni delle persone Detenute e Internate.
2	Come indicato nel “Piano di utilizzo dei finanziamenti”, “tali percorsi formativi dovranno favorire, in ultimo, la certificazione delle competenze acquisite dai detenuti, al fine di supportare il loro reinserimento sociale all’uscita dal carcere. Di conseguenza, anche i laboratori formativi saranno strutturati al fine di sostenere questo percorso di certificazione, secondo le specificità regionali...”. A tal fine ci si chiede quali sono i parametri	I parametri utili sono richiamati nel Decreto ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 luglio 2024 che disciplina i servizi di individuazione, di validazione e di certificazione delle competenze relativi alle qualificazioni di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ferme restando le regolamentazioni regionali vigenti.

	utili per meglio definire tali azioni ai fini della certificazione, escluso il caso dell'“apprendimento non formale” per il quale è esplicito riferimento al D. Lgs 13/2013?	
3	In considerazione del fatto che - da Avviso - "il DAP e/o i PRAP cureranno le procedure di appalto e l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FESR in relazione alla Azione 2 del Piano, Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti - AMA DE, e cioè la riqualificazione e l'allestimento delle aree trattamentali necessaria alla realizzazione delle attività cofinanziate dal FSE+", confermate che i PRAP dovranno essere inclusi nel partenariato regionale?	Si conferma tale eventualità. La configurazione prospettata è in linea con le previsioni e gli obiettivi dell'Avviso, tuttavia, si tratta di una mera facoltà per l'Ente regionale.
4	Si chiede conferma sul fatto che il finanziamento non sia erogato, per ogni tipologia di corso, per una singola edizione, ma per più edizioni. In tal caso, si chiede fino a quale anno (2027?) si possano programmare, per il relativo finanziamento, edizioni ove necessarie dei singoli corsi di formazione professionale.	Il Soggetto proponente è libero di scegliere il numero di edizioni da svolgere per corso. I progetti devono essere completati entro 48 mesi, a partire dalla comunicazione di avvio degli stessi. La conclusione delle attività previste dal progetto approvato non potrà comunque eccedere la data del 31 marzo 2029.
5	Relativamente alla voce B.7. “Previsione di esperti del settore imprenditoriale ecc.”, tale attività può essere svolta facendo riferimento a soggetti che selezionati con procedure di appalto di servizi per l'erogazione delle prestazioni di supporto alle attività progettuali. L'ipotesi formulata prevede la costituzione di un “gruppo tecnico di supporto” composto di esperti per materia, che si dovrà affiancare alle linee di azione progettuale. Le attività del gruppo	Qualora il Gruppo tecnico di supporto sia incaricato di seguire gli Istituti penitenziari nell'efficace realizzazione degli interventi del progetto, nonché i detenuti nelle attività lavorative, a fini di miglioramento delle produzioni tramite il c.d. <i>learning by doing</i> , le relative spese andranno incluse nella voce B.7. Qualora, invece, tale Gruppo tecnico di supporto abbia funzioni più ampie, di supporto alla Regione nel governo e coordinamento complessivo dei diversi interventi, le relative spese andranno incluse entro la voce Coordinamento, quale Personale esterno.

	vanno inquadrare come attività trasversali o come coordinamento del progetto?	
6	Lo studio delle modalità organizzative (organigramma, turnazioni ecc.) e sviluppo di eventuali nuove modalità di sorveglianza dei detenuti da adottare nel corso dell'impiego degli stessi nel processo produttivo all'interno delle specifiche carceri coinvolte e per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti, può essere svolto da servizi esterni o sarà a carico dell'Amministrazione carceraria?	Fermo il rispetto della competenza esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria sulla sorveglianza dei detenuti, è possibile affidare all'esterno, in accordo con l'Istituto penitenziario interessato, la realizzazione di uno studio di carattere teorico / applicativo o ricerca su modalità organizzative e sullo sviluppo di nuove modalità di sorveglianza dei detenuti da adottare nel corso dell'impiego degli stessi nel processo produttivo all'interno delle specifiche carceri coinvolte e per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti.
7	Relativamente all'Azione AMA DE, Direttrice d'intervento B "Potenziamento dei laboratori formativi e delle attività di formazione per detenuti", la voce B.6 dell'avviso, "Servizi di sostegno alla "persona" di carattere psico-sociale individuale, familiare e di gruppo per favorire il contatto sociale e l'inclusione"(...), tale attività può essere svolta da soggetti esterni o da personale interno all'Amministrazione carceraria?	Parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner indicati come tali nel progetto oppure partner di idonee strutture associative. Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle rispettive attività/quote di spesa di competenza. Laddove le risorse finanziarie e le attività che si intende assegnare a ciascun Partner di progetto non siano esplicitate nella proposta progettuale, devono esserlo nel provvedimento di concessione che regola i rapporti tra l'Amministrazione e il Beneficiario-capofila che rimane comunque l'unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto, i Partner di Progetto sono chiamati ad agire in coerenza con gli obblighi esplicitati afferenti al Beneficiario-capofila. In ordine alle attività in capo alla Regione, ovvero al Beneficiario, in coerenza con la previsione all'art. 13.1 "Spese Ammissibili", risulta possibile finanziare il personale interno, rendicontato a Unità di Costo Standard. Pertanto, al fine del riconoscimento del costo orario le figure professionali rendicontate dovranno essere ricondotte a quelle previste dalle tabelle unitarie di costo standard di cui al Decreto Direttoriale n. 198 del 24.06.2024 (UCS depurate dei costi di gestione/indiretti). I giustificativi a supporto della rendicontazione dovranno essere gli stessi

		forniti per il personale interno al Beneficiario: Contratto; Ordine di Servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante; <i>Timesheet</i>; Riepilogo delle risorse umane impegnate; Curriculum vitae; Documento d'identità in corso di validità; Relazione attività dell'operatore. Qualora il Beneficiario eserciti la facoltà di avvalersi di un supporto In-House per le attività di coordinamento di progetto, ovvero, relativamente alla possibilità di avvalersi di personale in forza all'Ente in House del Beneficiario, in continuità con le indicazioni operative fornite dall'AdG sul PON Inclusione 14/20 e in coerenza con le FAQ fornite a valere su avvisi del PN 21/27 dalla medesima Autorità di Gestione (FAQ Avviso INTEGRA), il personale potrà essere assimilato al personale interno e rendicontato a Unità di Costo Standard. Diverso è il caso di rendicontazione di tale affidamento come affidamento di servizio all'esterno, per cui la rendicontazione avverrà a costi reali in quanto sarà supportata dalle fatture della società In-House. Nell'eventualità in cui il Beneficiario/Ambito territoriale delegasse lo svolgimento in forma associata dei Servizi Socio Assistenziali ad Enti strumentali a capitale interamente pubblico o Enti In House, ovvero altro Ente attivo sul territorio, diverso da un Ente in-House o ente strumentale a capitale interamente pubblico, lo stesso potrà rendicontare le spese di personale utilizzando le UCS di personale interno adottate dall'AdG, sempre solo nel caso in cui al relativo personale si applichino i CCNL di riferimento. I servizi di sostegno alla persona di carattere psico-sociale individuale, familiare e di gruppo per favorire il contatto sociale e l'inclusione possono essere svolte da soggetti esterni o da personale interno all'Amministrazione carceraria in possesso delle pertinenti competenze.
8	È possibile prevedere un intervento di aggiornamento e potenziamento delle attività formative e produttive nell'Istituto penitenziario nella filiera della falegnameria anche se l'Avviso indica prevalentemente il settore enogastronomico?	L'azione AMA DE prevede attenzione alle filiere dell'Enogastronomia ma considera altresì l'avvio e il potenziamento delle lavorazioni e coltivazioni degli istituti penitenziari in altri settori, con particolare attenzione alla costruzione di filiere produttive. Si sottolinea l'importanza che l'oggetto degli interventi sia concordato con l'Istituto penitenziario e il PRAP di riferimento.

9	Il numero degli Istituti presso cui realizzare gli interventi deve necessariamente coincidere con quello riportato nell'Allegato 2 - Nota metodologica?	Al punto 2. 2. Criteri di riparto finanziario per l'Azione 2 AMA DE della citata Nota la Tabella riporta gli interventi ipotizzati a seguito di una ricognizione del fabbisogno e delle vocazioni presso gli Istituti penitenziari. Il numero di interventi riportato nell'Allegato 2 rappresenta, quindi, un'ipotesi di allocazione del numero di interventi su tale base. Il Beneficiario può prevedere un diverso numero di interventi, in stretto raccordo e coordinamento con lo sviluppo degli interventi FESR, a condizione che si tenga conto dei rispettivi indicatori di <i>output</i> e risultato riportati al paragrafo 4.1 Quadro degli indicatori per l'Azione 2 AMA DE dell'Allegato II.
10	Su AMA DE figura un intervento relativo sia allo studio delle modalità organizzative (organigramma e turnazioni) che allo sviluppo di nuove modalità di sorveglianza (azione B.2). Immaginiamo che per ciò che concerne le modalità di controllo dei detenuti non possa che essere l'Amministrazione carceraria a svolgere questo delicato compito. Diverso il caso sulle modalità organizzative della produzione dove si può ritenere utile la produzione di uno studio di dettaglio, in coerenza con la nuova progettazione delle attività.	Fermo il rispetto della competenza esclusiva dell'Amministrazione penitenziaria sulla sorveglianza dei detenuti, è possibile affidare all'esterno, in accordo con l'Istituto penitenziario interessato, la realizzazione di uno studio di carattere teorico / applicativo o ricerca su modalità organizzative e sullo sviluppo di nuove modalità di sorveglianza dei detenuti da adottare nel corso dell'impiego degli stessi nel processo produttivo all'interno delle specifiche carceri coinvolte e per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti.
11	È possibile prevedere anche interventi di formazione professionale e inserimento lavorativo rivolti a detenuti assegnati a lavoro esterno ex art. 21 delle norme sull'ordinamento penitenziario?	Per quanto concerne l'Avviso, vale evidenziare che, al fine di perseguire la necessaria sinergia e complementarietà tra interventi FESR – che verranno realizzati negli istituti penitenziari – e attività FSE+, per colmare l'importante fabbisogno di formazione dei detenuti e internati in regime intramurario nonché ai fini del conseguimento degli indicatori di target associati ad AMA DE (Indicatore di Output - EECO01 - Numero complessivo dei partecipanti e Indicatore di Risultato ISR4_2IT - Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa (%)), l'azione dovrebbe concentrarsi su un target di detenuti che sconta la propria pena in istituto penitenziario.

12	Le indennità di tirocinio sono previste solo per AMA ES? Per i detenuti che dovessero svolgere percorsi di apprendimento non formale con l'ausilio di esperti del settore (azione B.5 AMA DE), si potrebbero riconoscere delle indennità di tirocinio anche su AMA DE?	In coerenza con la previsione all'art. 13.1 "Spese Ammissibili", lettera E dell'Avviso, si fa riferimento ai tirocini attivati dagli enti beneficiari e svolti dai destinatari finali, ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017 ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, esclusivamente a valere sull'Azione AMA ES.
13	Punto 4 del formulario AMA DE. In questo caso è l'OS K? O OS H?	Trattasi di refuso in quanto all'Art. 4 – Oggetto dell'Avviso per l'Azione AMA DE (pg.6 e 7) è riportato OS h <i>"Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati"</i> e non OS K (<i>Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona</i>) come riportato nel formulario.
14	I costi relativi alla sistemazione del terreno o all'acquisto di attrezzature (trattore, semine, forno etc) vanno inclusi nel cronoprogramma anche se la gestione sarà del DAP e/o PRAP?	Le spese evocate attengono agli investimenti FESR regolate da art. Articolo 5 - Ambito d'intervento del FESR e, per estensione, all'Art. 13.1 Spese ammissibili lettera B e G. Nella selezione e progettazione programmatica ed esecutiva degli interventi si ricorda che sono ammissibili gli interventi esclusivamente rivolti alla riqualificazione delle "aree trattamentali" dove si svolgono le attività previste dal FSE+. Per queste ragioni, gli interventi di riqualificazione e allestimento delle aree trattamentali dovrebbero essere svolti in stretto coordinamento con il DAP e/o i PRAP. Infatti, come evidenziato nell'articolo 6 dell'avviso, il DAP e/o i PRAP cureranno le procedure di appalto e l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FESR in relazione alla Azione 2 AMA DE, e cioè la riqualificazione e l'allestimento.
15	Per "Formazione professionalizzante" si intendono i "Tirocini professionalizzanti"? Se sì, tali tirocini dove si potranno svolgere? Solo all'interno del carcere? È previsto un sostegno finanziario ai destinatari per la partecipazione a tale attività? Qualora tali tirocini dovessero	Al fine di perseguire la necessaria sinergia e complementarietà tra interventi FESR – che verranno realizzati negli Istituti penitenziari – e attività FSE+, per colmare il fabbisogno di formazione dei detenuti e internati in regime intramurario, nonché ai fini del conseguimento degli indicatori di <i>target</i> associati ad AMA DE (Indicatore di Output - EECO01 - Numero complessivo dei partecipanti e Indicatore di Risultato ISR4_2IT - Numero di partecipanti che alla

	svolgersi all'esterno del carcere, presso aziende ospitanti, sono previsti dei voucher per queste ultime a titolo di rimborso per il tutoraggio (tutor aziendale), per i contributi INAIL e per i dispositivi di protezione individuale? Tale rimborso non si configura come aiuto di Stato?	conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa (%)), l'Azione AMA DE dovrebbe concentrarsi su un <i>target</i> di detenuti che sconta la propria pena nell'Istituto penitenziario. In coerenza con la previsione all'art. 13.1 "Spesa Ammissibile", lettera E dell'Avviso, si fa riferimento ai tirocini attivati dai Beneficiari e svolti dai destinatari finali esclusivamente a valere sull'Azione AMA ES, ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017 ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.
16	Una Regione che non abbia partecipato al progetto MILIA nella programmazione 14 – 20 può non completare la scheda finanziaria, punto 1.2, in relazione ai "trasferimenti di buone prassi" (attività B.8. dell'Avviso, a p. 14)?	Resta nella discrezionalità della Regione prevedere attività di trasferimento di buone prassi. Si segnala, comunque, che la Regione potrebbe partecipare ad iniziative di trasferimento previste dalle Regioni che hanno partecipato al progetto MILIA e, pertanto, potrebbe prevedere entro il proprio progetto un budget a questo dedicato. Inoltre, la Regione potrebbe prevedere entro il proprio progetto momenti di trasferimento di buone prassi realizzate, ad esempio, su fondi diversi dal presente Avviso.
17	Lo "Studio e analisi degli specifici mercati di interesse a cui rivolgere l'offerta derivante da produzione eccedente dei laboratori e sviluppo di eventuali accordi di commercializzazione con agenzie di settore, nonché iniziative di commercializzazione" (A.5 par. 7.1 pag. 12 Avviso) può essere svolto anche per produzioni già esistenti?	L'attività prospettata si riferisce all'insieme delle attività finalizzate alla produzione sia per mezzo del miglioramento di lavorazioni e coltivazioni esistenti sia tramite l'avvio di nuove attività produttive (Linea A, art. 7.1.) e mira a promuovere analisi e studi volti ad implementare le relazioni, anche commerciali, con le imprese del territorio. In questo contesto, qualora la proposta preveda il miglioramento di attività produttive già in essere – ed insista quindi sulla direttrice A – risulta coerente con le finalità dell'Avviso prevedere lo studio in oggetto anche in relazione a produzioni già esistenti.
18	Si possono finanziare i tirocini con la voce B.5 "Altri interventi formativi per lo sviluppo delle competenze lavorative e il reinserimento lavorativo/sociale con il coinvolgimento degli Enti pubblici, terzo settore e imprese"? il punto B5 dell'Avviso non c'è nella scheda finanziaria, è incluso in un altro punto?	Si veda la risposta alla Domanda 12. Quesiti di AMA DE

19	Nell'ambito dell'attività B.5 si offre possibilità di sviluppare interventi formativi per lo sviluppo delle competenze lavorative con il coinvolgimento di enti pubblici, enti del terzo settore e imprese. A questo riguardo, qualora si dovessero svolgere degli interventi di formazione da parte delle imprese (all'interno delle case circondariali) sono previste delle quote di rimborso/sostegno? Se sì, in che termini?	In linea generale, l'attività di formazione per l'apprendimento formale e non formale (di cui al D.Lgs 13/2013) è svolto da Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale di cui alla lettera j) articolo Art. 6 – Soggetti Beneficiari. In particolare, coerentemente con l'articolo 13.1. Spese Ammissibili, l'Azione AMA DE non prevede alcun sostegno finanziario al destinatario e/o ai soggetti erogatori degli interventi formativi sull'attività B.5. (cfr. risposta alla Domanda 12. Quesiti AMA DE).
20	In caso di reclutamento di personale esterno, la procedura ad evidenza pubblica viene gestita dal soggetto proponente?	La procedura può essere gestita dal Beneficiario o dal soggetto pubblico partner di progetto, a seconda delle scelte della Regione e delle competenze attribuite entro il progetto (cfr. risposta a Domanda 4 - Quesiti Generali).
21	Nelle attività di formazione rivolte alla popolazione carceraria promosse ordinariamente dalla Regione viene normalmente riconosciuta un'indennità oraria di partecipazione. Al fine di assicurare un equilibrio dell'offerta e la necessaria parità di trattamento dei partecipanti, è possibile riconoscere tale spesa anche nell'ambito di AMA DE? In caso affermativo, come occorre dare evidenza di tale voce di costo nella compilazione della scheda finanziaria?	Si veda la risposta alla Domanda 12 - Quesiti AMA DE.
22	Si chiede conferma sull'impossibilità di riconoscere l'indennità di frequenza ai detenuti partecipanti ai corsi di formazione. Se al contrario il riconoscimento fosse possibile, si chiedono le modalità di erogazione delle indennità ai corsisti. Gli istituti penitenziari fungono da soggetti intermediari ai quali trasferire l'importo netto da accreditare al detenuto? Chi	Si veda la risposta alla Domanda 12 - Quesiti AMA DE.

	funge da sostituto d'imposta?	
23	Si chiede chiarimento sulla distinzione tra valore attuale e valore atteso (indicatori di output e risultato). Per AMA DE tra gli indicatori di output nel "valore attuale" dobbiamo inserire il numero individuato nella nota metodologica (numero 27) e nel "valore atteso" il numero dei beneficiari che ci aspettiamo di raggiungere? Inoltre, tra gli indicatori di risultato nel "valore attuale" è necessario riportare la percentuale del 91% riportata nella nota metodologica e nel "valore atteso" la percentuale che ci aspettiamo di raggiungere?	La Nota Metodologica in Allegato II dell'Avviso specifica i valori target degli indicatori di output e risultato del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia per l'Azione AMA DE (paragrafo 4.1 Quadro degli indicatori per l'Azione 2 AMA DE) per beneficiario di Finanziamento FSE+. Il valore di output richiesto del Formulário all'Allegato IV dell'Avviso (paragrafo 8. Monitoraggio e Indicatori) richiede di imputare valore di output programmato ossia il "valore atteso" dal Beneficiario pari al numero totale dei destinatari che si prevede di raggiungere al momento della conclusione del progetto (Indicatore di output EECO01 - Numero complessivo dei partecipanti). Si ricorda che gli indicatori di output sono espressi in valore assoluto e che, come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento 2021/1057 (Reg. FSE+), il valore di partenza ("Valore Attuale" in tabella Formulário) è pari a zero. Sulla definizione e quantificazione dell'Indicatore di risultato "Numero di partecipanti che alla conclusione dell'intervento si trovano in una situazione migliorativa" (ISR4_2IT), l'indicatore di risultato è specifico del PN Inclusione e Lotta alla Povertà e si riferisce a valori espressi in percentuale riferita al numero di persone che alla fine dell'intervento si trovano in una condizione diversa migliorativa rispetto a quella di partenza (cfr. Nota metodologica per la selezione e la quantificazione degli indicatori di output e di risultato del PN Inclusione e lotta alla povertà). In analogia all'indicatore di risultato nella Nota metodologica è riportato il valore target al 2029 (91%), nel Formulário il "Valore Atteso" si riferisce al numero di persone che si troveranno in situazione migliorata grazie alle azioni FSE+ del Beneficiario. Poiché l'indicatore si riferisce ai nuovi partecipanti alle azioni, il valore attuale (valori di base) è pari a zero (cfr. Domanda 10 - Quesiti generali).
24	Le Spese FSE + per acquisto attrezzature e materiali per attività produttive/laboratori formativi in carcere: in Avviso non si indica un tetto massimo, è corretto? Si intende tetto massimo quanto consentito dai regolamenti	Con riferimento alla previsione inerente all'Azione AMA DE di cui all'art.7.1. dell'Avviso e della relativa Scheda Finanziaria in Allegato Va, si conferma che non esiste un massimale di costo per le diverse linee di attività, fermo restando l'ammissibilità della spesa di cui al Reg. UE 1057/2021 e l'importanza che l'ammontare di tale spesa resti coerente con

	dell'FSE? Potete specificarci meglio?	l'impianto logico del progetto presentato.
25	In merito ai “tirocini” si chiede conferma sul fatto che l'attività possa essere prevista nel progetto ma non sarà finanziata dall'Azione AMA DE e si chiede se tale sostegno finanziario possa essere sostenuto da altri fondi e progettualità complementari?	Con riferimento alla risposta alla domanda 12 si conferma che i tirocini in AMA DE non beneficiano di alcuna indennità a valere sul FSE+ dell'Avviso e che tali attività possono essere incluse nel progetto e sostenute a valere su risorse.
26	Per la stesura del budget della proposta progettuale per quanto riguarda le attività formative dell'Azione AMA DE (Linea di attività 3. FORMAZIONE) abbiamo necessità di sapere se è possibile prevedere un'indennità di frequenza da erogare ai detenuti per la partecipazione alle attività formative. Vi chiediamo pertanto se sia possibile prevedere un'indennità di frequenza da erogare ai detenuti per la partecipazione alle attività formative, di cui alla Linea di attività 3. FORMAZIONE. In particolare, vorremmo quantificare tale indennità di frequenza come previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 1831 del 24/09/2024 nella misura di euro 3,72 per ora frequentata, fino ad un massimo di euro 495,80 mensili	Si veda la risposta alla domanda 12 delle FAQ - quesiti di AMADE (e connesse risposte n. 19, 21 e 22).
27	Nel caso di attività inerenti alla creazione di un orto sociale e/o vigneto, a chi spetta l'adeguamento del terreno per motivi di sicurezza?	Nel caso di attività come la creazione di un orto sociale e/o di un vigneto all'interno di un Istituto penitenziario, l'adeguamento del terreno per motivi di sicurezza spetta all'Amministrazione Penitenziaria.
28	Ai fini della compilazione della modulistica da presentare in allegato alla domanda di finanziamento dei progetti a valere sull'azione AMADE, si chiede, in riferimento al punto 8. <i>Monitoraggio e indicatori del</i>	Sul significato e valore da assumere per “valore attuale” dell'indicatore di output di AMADE si veda la risposta alla domanda n. 23 dei Quesiti di AMADE. Si specifica inoltre che, il valore stimato per l'indicatore il numero di soggetti che saranno coinvolti per il periodo di progetto è riferito a 24.288 soggetti, pari al 20% del totale dei soggetti detenuti ed in esecuzione penale

	formulario dedicato, come va calcolato il “valore attuale” del numero complessivo dei partecipanti a interventi di “Sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” - Obiettivo specifico H”. Nello specifico, si chiede: i) cosa si intendono per “interventi a sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” ovvero qual è la delimitazione dell’ambito degli interventi su cui va effettuato il calcolo; ii) quale periodo di tempo va preso in considerazione (es. partecipanti/anno? partecipanti rilevati al ...?)	esterna (totale in carico: n. 121.441 soggetti, di cui 54.556 DAP e 66.885 in esecuzione penale esterna al netto delle misure di sicurezza, cfr. Nota metodologica per la selezione e la quantificazione degli indicatori di output e di risultato) e viene comprovato mediante adeguata documentazione che attesti il numero dei partecipanti coinvolti nei percorsi formativi. Per “interventi a sostegno all’inclusione sociale e lotta alla povertà” si intendono gli interventi del progetto diretti ai destinatari. Il periodo di tempo da prendere in considerazione è la durata del progetto.
29	In relazione all’Azione - AMA DE, si chiede se è possibile prevedere all’interno nei costi di formazione una “indennità di frequenza”, da corrispondere ai detenuti che partecipano alle attività formative professionalizzanti.	Si veda la risposta alla domanda 12 delle FAQ - quesiti di AMADE (e connesse risposte n. 19, 21 e 22).

3. QUESITI AMA ES

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	L'attivazione di Tirocini extracurricolari può essere estesa anche all'Azione Ama ES, interventi "b" "intervento di accompagnamento dell'utenza" relativamente alla sezione "lo sviluppo delle competenze attraverso l'inserimento nel sistema della formazione professionalizzante e/o linguistica", o è riservata solo ed esclusivamente solo alla voce 4.6 della "sottolinea 4.5 tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale"?	L'attivazione di "Tirocini extracurricolari" e le relative spese di indennità e promozione, di cui alle sottolinee 4.6 e 4.7, può applicarsi tanto allo sviluppo delle competenze attraverso l'inserimento nel sistema della formazione professionalizzante, quanto all'animazione sociale, culturale e alla tutela del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
2	Oltre agli immobili di proprietà del beneficiario/proponente o di Comuni e altri enti pubblici come previsto all'Art. 7 dell'Avviso, possono essere individuati anche immobili di proprietà privata adibiti a funzioni connesse agli scopi della giustizia riparativa e di comunità?	Coerentemente con le previsioni dell'art. 7.2 inerente alle caratteristiche dell'Azione AMA ES, del punto. 6 del rispettivo Formulario e all'Allegato VI – per l'Azione AMA ES <i>Modello di dichiarazione di disponibilità dei beni immobili finanziati a valere sul FESR</i> , gli immobili oggetto di interventi FESR devono essere di proprietà pubblica ("Amministrazione Proprietaria").
3	Il numero delle Aree trattamentali oggetto di riqualificazione deve necessariamente coincidere con quello riportato nell'Allegato 2 - Nota metodologica?	Al punto 4.2 Quadro degli indicatori per l'Azione 2 AMA ES sono riportati gli indicatori di Output e risultato. L'indicatore di output per l'Azione 4 AMA ES (FESR) è il "Numero di progetti di riqualificazione delle aree trattamentali realizzati per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale" (RSO03) e, pertanto, in relazione al quadro di efficacia dell'attuazione, rappresentano il target minimo da conseguire. Merita segnalare il target quantitativo dell'indicatore di risultato finale che riferisce al "Numero di utenti delle aree trattamentali nuove o modernizzate per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, rilevato un anno dopo il completamento dell'intervento (RSR01)".

4	Art. 7.2- Azione AMA ES punto a) nei costi della voce “gestione di hub territoriale” si può far rientrare l’acquisto di attrezzature e dotazione tecnologica a favore delle maggiori associazioni/enti convenzionati col Tribunale ordinario per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità? Nello specifico si fa riferimento a strumenti di rilevazione delle presenze dei soggetti in esecuzione penale, utili al personale operante all’interno dell’hub territoriale	Qualora le spese descritte si configurino come di carattere ordinario, per il principio di sussidiarietà dei fondi UE e per rispetto del principio di assenza di doppio finanziamento nonché in relazione agli obiettivi del Piano, tali spese non potranno essere finanziate dall’Avviso. Tuttavia, occorre ricordare che l’acquisto di attrezzature e dotazioni strettamente connesse alle attività rivolte ai destinatari, ovvero, necessarie all’attuazione delle attività di progetto concorrenti al conseguimento degli obiettivi dell’Avviso, risulta ammissibile. Tenuto conto delle indicazioni normative e giurisprudenziali in materia di proroga di servizi e attività già in essere, si segnala in primo luogo la necessità che l’eventuale estensione di convenzioni già attive è percorribile solo ove risulti in linea con i contenuti della Convenzione in essere. In via teorica è sempre preferibile evitare in quanto tutta la documentazione di affidamento mancherebbe di avere i riferimenti al cofinanziamento del PN, al CUP del progetto, ecc.. Tuttavia, laddove l’utilizzo di convenzioni già in essere risulti uno strumento attraverso cui si ritiene sia più efficiente garantire la realizzazione del progetto, tale flusso è percorribile avendo cura di formalizzare l’applicazione della Convenzione già esistente al progetto cofinanziato tramite una Determina dell’ente e di informare anche il soggetto affidatario del cofinanziamento con tutte le previsioni che comporta (obbligo di pubblicità, inserimento riferimenti a CUP e PN nelle fatture/note di debito, ecc.), predisponendo un apposito atto aggiuntivo che dia evidenza dell’accordo tra le parti rispetto ai nuovi impegni aggiunti all’accordo pre-esistente anche al fine di rendere evidente la separazione delle attività affidate e delle relative spese di attuazione.
5	Nell’ambito dell’Azione AMA ES, è possibile prevedere l’assegnazione delle risorse a valere sul FESR agli enti locali individuati quali partner a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione, per la realizzazione di attività che si svolgeranno anche in un momento non propedeutico all’avvio del progetto, ma solo	Coerentemente con le previsioni dell’art. 7.2, inerente alle caratteristiche dell’Azione AMA ES, dell’art. 6 e rispettivo Formulario, nonché dell’Allegato VI – per l’Azione AMA ES <i>Modello di dichiarazione di disponibilità dei beni immobili finanziati a valere sul FESR</i>, è possibile individuare enti locali proprietari dei beni immobili dove svolgere attività sostenute dal FSE+. In Allegato il proponente è chiamato a dettagliare gli immobili “in caso di ammissione a finanziamento”. Pertanto, qualora il Beneficiario intenda individuare gli immobili oggetto di interventi

	rispetto all'attivazione di alcune specifiche sperimentazioni, in particolare degli HUB? Ciò potrebbe comportare l'impossibilità di segnalare, già in fase di presentazione dell'istanza, la documentazione inerente alla disponibilità dei beni immobili, che potrebbero, (...) essere individuati in un secondo momento.	FESR attraverso una manifestazione d'interesse presso Enti locali o pubblici, può riportare gli estremi della procedura al punto 6. <i>Contenuti della Proposta Progettuale</i> e precisamente 6.5. Partenariato di progetto e al punto e al punto 7. Linee di Attività (in particolare <i>Interventi volti alla Riqualificazione delle Aree Trattamentali</i>), specificando gli obiettivi e la procedura che si intende promuovere nonché la relativa tempistica. Sul punto merita ricordare la previsione dell'articolo dell'Avviso 7.2 <i>Gli interventi sono propedeutici e strumentali all'avvio delle attività a valere sul FSE+ e, pertanto, auspicabilmente li precedono a meno che non risultino già disponibili locali idonei all'avvio di tali attività</i>. Ne consegue che, poiché gli interventi FESR sono propedeutici e strumentali all'avvio delle attività a valere sul FSE+, il Beneficiario dovrà tenere in debita considerazione la tempistica attuativa dei due Fondi considerando l'utilizzo di locali già disponibili solo in via temporanea.
6	Art. 7.2- Azione AMA ES punto a): se nella voce "organizzazione dei servizi di giustizia di comunità" possano rientrare le attività svolte dai Centri per Uomini Autori di Violenza (CUAV), estendendolo anche alle donne maltrattanti. I CUAV in Sardegna sono 3 accreditati dalla Regione. Sarebbe complementare al finanziamento previsto nella programmazione regionale dell'assessorato alle politiche sociali, che andrebbe implementato a fronte del numero crescente di autori di reato.	In merito alla nota 1) all'articolo 5 - Soggetti Destinatari che reca <i>Sono esclusi i destinatari che alla data di Avvio dell'operazione risultano già presi in carico da altre attività a valere su finanziamenti nazionali ed UE</i>. Il Piano di Utilizzo dei Finanziamenti del Ministero della Giustizia si propone l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale attraverso un percorso formativo e lavorativo teso, in via addizionale, all'ampliamento del <i>target</i>/utenza rispetto alla popolazione delle politiche di inclusione già attive presso i medesimi destinatari finali sui territori per mezzo di finanziamenti nazionali ed UE. In questa prospettiva, si intende favorire i destinatari mai raggiunti in precedenza e che presentano maggiori profili di fragilità formativa e professionale. Pertanto, in un quadro argomentativo di fabbisogno, l'estensione di una serie di servizi ad un'utenza non ancora raggiunta da alcuna misura di sostegno e nell'assoluto rispetto del vincolo del doppio finanziamento, appare percorribile.
7	I professionisti esterni, che svolgeranno l'attività presso lo sportello e l'hub, possono essere attinti dalla graduatoria gestita dagli UIEPE – a seguito di selezione ad evidenza pubblica - per gli esperti ex art. 80 previsti nell'Ordinamento penitenziario?	E' possibile che il Beneficiario preveda che parti di attività progettuali siano svolte da soggetti partner indicati come tali nel progetto. Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle rispettive attività/quote di spesa di competenza.

	In caso affermativo, la gestione finanziaria delle convenzioni può essere gestita dall'UIEPE ente partner?	Laddove le risorse finanziarie e le attività che si intendono assegnare a ciascun Partner di progetto non siano esplicitate nella proposta progettuale, devono esserlo nel provvedimento di concessione che regola i rapporti tra l'Amministrazione e il Beneficiario-capofila che rimane comunque l'unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto, i Partner di Progetto sono chiamati ad agire in coerenza con gli obblighi esplicitati afferenti al Beneficiario-capofila.
8	Per quanto riguarda gli addetti ai lavori di pubblica utilità, sono ammissibili le spese per i costi di coordinamento e gestione degli stessi, l'assicurazione INAIL e i presidi di sicurezza sul lavoro?	In coerenza con la previsione all'art. 13.1 "Spesa Ammissibile", lettera E e lettera E1 dell'Avviso, si fa riferimento ai tirocini attivati dai Beneficiari e svolti dai destinatari finali esclusivamente a valere sull'Azione AMA ES, ai sensi delle "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017 ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, della Legge 28 giugno 2012, n. 92. In particolare Nello specifico, è prevista l'erogazione di una indennità ai tirocinanti (lettera E) e una remunerazione al Soggetto promotore, relativamente alle attività di elaborazione del progetto formativo individuale, coordinamento e programmazione del percorso di tirocinio, monitoraggio dell'andamento del tirocinio e validazione/certificazione delle competenze acquisite dal tirocinante, svolta dal personale del Soggetto promotore accreditato in collaborazione con il Soggetto Ospitante (lettera E1 - Servizio di promozione, orientamento e monitoraggio). All'Ente Promotore sarà corrisposta una remunerazione a costi standard a risultato, secondo quanto stabilito dalla Nota Metodologica allegata al DD 308 del 26/09/2024 (punto 3, ii) Servizio di promozione, orientamento e monitoraggio erogato dal Soggetto Promotore accreditato.
9	Relativamente alla linea AMA ES, la copertura dei fondi FESR può essere destinata anche ai lavori di adeguamento di locali messi a disposizione dai tribunali all'UIEPE per le attività di orientamento dell'utenza, trattamentali e per quanto riguarda gli HUB, di coordinamento?	Coerentemente con le previsioni dell'art. 7.2, inerente alle caratteristiche dell'Azione AMA ES, dell'art. 6 e rispettivo Formulario, nonché dell'Allegato VI – per l'Azione AMA ES <i>Modello di dichiarazione di disponibilità dei beni immobili finanziati a valere sul FESR</i> , è possibile individuare enti locali proprietari dei beni immobili dove svolgere attività sostenute dal FSE+ siano esse di profilazione e accompagnamento che di formazione. In Allegato il proponente è chiamato a dettagliare, "in caso di ammissione a finanziamento", gli estremi catastali dei beni immobili in relazione all'Amministrazione proprietaria. Giova ricordare che gli spazi individuati devono possedere

		la connotazione di “area trattamentale”, che gli interventi svolti rispettino il principio di addizionalità dei Fondi Strutturali e che vi sia l’impegno delle parti a rispettare il principio di stabilità delle operazioni (art. 65 RDC).
10	È possibile prevedere un processo di individuazione e selezione degli immobili oggetto dell'intervento nell'ambito della prima fase delle attività progettuali e quindi rimandare la consegna dell'Allegato 6 completo delle sue informazioni sugli immobili ad una scadenza successiva?	Coerentemente con le previsioni dell'art. 7.2, inerente alle caratteristiche dell'Azione AMA ES, dell'art. 6 e rispettivo Formulario, nonché dell'Allegato VI – per l'Azione AMA ES <i>Modello di dichiarazione di disponibilità dei beni immobili finanziati a valere sul FESR</i> , è possibile individuare enti locali proprietari dei beni immobili dove svolgere attività sostenute dal FSE+. In Allegato il proponente è chiamato a dettagliare gli immobili “in caso di ammissione a finanziamento”. Pertanto, qualora il Beneficiario intenda individuare gli immobili oggetto di interventi FESR attraverso una manifestazione d'interesse presso Enti locali o pubblici, può riportare gli estremi della procedura al punto 6. <i>Contenuti della Proposta Progettuale</i> e precisamente 6.5. Partenariato di progetto e al punto 7. Linee di Attività (in particolare <i>Interventi volti alla Riqualificazione delle Aree Trattamentali</i>), specificando gli obiettivi e la procedura che si intende promuovere nonché la relativa tempistica. Sul punto merita ricordare la previsione dell'articolo dell'Avviso 7.2 <i>Gli interventi sono propedeutici e strumentali all'avvio delle attività a valere sul FSE+ e, pertanto, auspicabilmente li precedono a meno che non risultino già disponibili locali idonei all'avvio di tali attività</i> . Ne consegue che, poiché gli interventi FESR sono propedeutici e strumentali all'avvio delle attività a valere sul FSE+, il Beneficiario dovrà tenere in debita considerazione la tempistica attuativa dei due Fondi considerando l'utilizzo di locali già disponibili solo in via temporanea.
11	Gli interventi di riqualificazione degli spazi trattamentali presso cui realizzare la formazione e l'accompagnamento all'utenza possono avvenire nelle stesse sedi presso cui realizzare gli interventi di rafforzamento del partenariato (hub territoriale)?	Coerentemente con le previsioni dell'Articolo 7.2. non è escluso che le attività di rafforzamento territoriale siano svolte nello stesso luogo dell'accompagnamento e formazione dell'utenza.

12	Gli HUB Inclusione possono essere realizzati anche presso sedi di Enti privati (es. Enti del Terzo Settore)? In caso affermativo, si chiede se sia possibile considerare tra “i Costi per l’acquisto di servizi” anche il pagamento a tali Enti di un canone di locazione per i locali messi a disposizione a tale scopo.	Secondo quanto specificato agli articoli 7.2. - Azione AMA ES e 13.1 - Spese ammissibili dell’Avviso, non è possibile considerare tra le spese ammissibili il pagamento di un canone di locazione a Enti privati per locali messi a disposizione per gli HUB Inclusione, soprattutto se questi spazi non sono destinati a residenzialità.
13	Si prega di chiarire se, con riferimento all’Avviso Pubblico “Una giustizia più inclusiva” e, nello specifico, all’Azione AMA ES, sia ammissibile nel quadro delle regole previste dall’Autorità di Gestione, l’attivazione di “strumenti finanziari” ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 1060 del 24 giugno 2021 relativo alle Disposizioni comuni applicabili al FSE+ e al FESR. L’ipotesi della Regione è quella di attivare un fondo di rotazione per garantire le locazioni ai detenuti e per erogare le caparre iniziali sul canone di affitto e/o garantire le spese di ripristino degli immobili a fine locazione	In ordine alla possibilità di attivare strumenti finanziari al fine di costituire un fondo di rotazione destinato alla garanzia delle locazioni nell’ambito della misura AMA ES, si precisa che il Piano di Utilizzo dei Finanziamenti del Ministero della Giustizia non prevede tale possibilità legate all’Obiettivo Specifico ESO 4.11. Pertanto, tale attività non è ammissibile a valere sull’Avviso in oggetto. Nondimeno, l’attivazione di misure di sostegno alla residenzialità temporanea di cui all’Art. 7.2 – Azione AMA ES è garantita dalla previsione dei costi per l’acquisto di servizi di cui all’art. 13.1 Spese Ammissibili, che precisa che sono ammissibili, a valere sull’FSE+, le spese di locazione degli alloggi abitativi salvo loro congruità rispetto ai prezzi di mercato correnti e la spesa dovrà essere valorizzata al punto 2.2. dell’Allegato V e rendicontata a costi reali.
14	È possibile imputare alla quota FESR dell’azione AMAES, l’acquisto di beni strumentali per la realizzazione di interventi finanziati con FSE + anche se non realizzati (gli interventi) ed impiegati (i beni) all’interno degli immobili oggetto di adeguamento strutturale mediante fondi FESR?	Sì, è possibile, a condizione che i beni siano impiegati per la realizzazione di interventi finanziati a valere sul FSE + per l’Azione AMA ES, all’interno della struttura adibita per le attività progettuali e che tali beni siano catalogati recando il numero d’inventario.

15	La modalità della conclusione di un accordo ex art. 15 L.241/1990 è una delle modalità ammissibili nell'ambito dell'avviso di cui trattasi? Naturalmente, in tale fattispecie, le spese sarebbero esclusivamente quelle riconosciute a rimborso per i costi di personale sostenuti dall'ente strumentale regionale, che emetterà periodicamente note di debito per richiedere il rimborso, con relativa relazione sulle attività realizzate e specifica delle attività svolte. Possiamo evidenziare questa spesa nel piano finanziario, alla voce "1.2c personale esterno-modellizzazione dell'intervento"?	La procedura tramite Accordi tra Pubbliche Amministrazioni sulla base della norma generale in materia di diritto amministrativo rappresentata dall'art. 15 della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 comma 4 del Dlgs n. 36/2023 che disciplina l'istituto della cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune è prevista dall'Avviso coerentemente con le previsioni del Paragrafo 3.3 del Manuale delle Procedure dell'AdG e OI. Nel caso di partenariato pubblico-pubblico, la modalità di rendicontazione della Spesa è a Costi Reali. Si rappresenta inoltre che, nel caso l'ente strumentale si configuri come un ente in House si rientra nella fattispecie di cui alla domanda n. 3 dei Quesiti generali e n.4 dell'Ammissibilità della Spesa.
16	Ai fini della compilazione della modulistica da presentare in allegato alla domanda di finanziamento dei progetti a valere sull'azione AMAES, si chiede, in riferimento al punto 8. Monitoraggio e indicatori del formulario dedicato, come va calcolato il "valore attuale" del "numero di ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione". Nello specifico, si chiede: i) a quali operatori sociali si deve fare riferimento nel calcolo (es. solo gli operatori dei servizi istituzionali o anche gli operatori del Terzo Settore? quali professionalità vanno ricomprese?) e qual è la delimitazione dell'ambito su cui va effettuato il calcolo; ii) quale periodo di tempo va preso in considerazione (es. ore/annue?)	La Nota Metodologica in Allegato II dell'Avviso specifica i valori target degli indicatori di output e risultato del Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia per l'Azione AMA ES (paragrafo 4.2 Quadro degli indicatori per l'Azione 4 AMA ES) per beneficiario di Finanziamento FSE+ e FESR. Il valore di output del Formulario all'Allegato IV dell'Avviso (paragrafo 8. Monitoraggio e Indicatori) richiede di imputare valore di output secondo un indicatore di programma specifico del PN Inclusion (ISO4_1IT) è riferito al <i>Numero di ore lavorate dagli operatori sociali per interventi finalizzati all'attivazione delle persone a rischio di esclusione dove, il numero totale di ore lavorate dagli operatori sociali</i> ossia il "valore atteso" dal Beneficiario. Nel PN Inclusion il target al 2029 è stato calcolato dividendo la dotazione finanziaria per Categoria di Regioni delle azioni sopra indicate per una UCS media pari a 25 euro/ora assimilando così diverse le diverse tipologie di operatori sociali potenzialmente coinvolti (cfr. Nota metodologica per la selezione e la quantificazione degli indicatori di output e di risultato). Pertanto, saranno valorizzati gli operatori coinvolti dal progetto per la durata del progetto (e comunque entro 2029) e fermo restando le scadenze regolamentari. Si ricorda che gli indicatori di output sono espressi in valore assoluto e che, come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento 2021/1057 (Reg. FSE+), il valore di

		partenza ("Valore Attuale" in tabella Formulario) è pari a zero.
17	In ordine all'attivazione di misure di sostegno alla residenzialità temporanea (previste dall'Avviso per AMA ES) si potrebbe prevedere l'apertura di una manifestazione di interesse rivolta a soggetti del Terzo Settore che possano mettere a disposizione strutture di accoglienza per soggetti in esecuzione penale senza fissa dimora o che non siano nelle condizioni di fare ritorno al proprio domicilio? Chiaramente sarebbero definite le caratteristiche strutturali e i servizi minimi da garantire ai soggetti ospitati. Allo stesso tempo sarebbe previsto anche un team con competenze qualificate che assicuri un sostegno individualizzato agli utenti"	Sotto il profilo dell'ammissibilità della spesa, coerentemente con art. 13.1 Spese Ammissibili, lettera C) sono ammissibili a valere sull'FSE+ le spese di locazione degli alloggi abitativi salvo loro congruità rispetto ai prezzi di mercato correnti e la spesa dovrà essere valorizzata al punto 2.2. dell'Allegato V e rendicontata a costi reali (cfr. risposta alla domanda 13 dei Quesiti di AMA ES). Si conferma che tali beni devono rispondere a i) requisiti minimi in merito alla loro legittimità e fruibilità (destinazione urbanistica ad uso residenziale nelle sottocategorie catastali abitative, liberi, in possesso dei requisiti di agibilità ed in buono stato di manutenzione); ii) individuati tramite procedure di evidenza pubblica anche presso ETS e/o privati in cui le parti si impegnano al rispetto del principio di stabilità delle operazioni (art. 65 RDC).
18	In relazione all'Azione AMA ES, con la presente si chiedono chiarimenti relativi all'indicatore di output per l'Azione 4 - AMA ES a valere sul FESR "RSR01 - Numero di utenti delle aree trattamentali nuove o modernizzate per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale, rilevato un anno dopo il completamento dell'intervento". Nello specifico si richiedono chiarimenti in relazione al significato di "utente", ovvero se è da considerarsi tale il solo soggetto in esecuzione penale esterna oppure anche il familiare o altra figura riconducibile al soggetto in esecuzione penale esterna e	Con riferimento alla definizione di "utente" prevista dall'indicatore di output RSR01 la Nota metodologica per la selezione e la quantificazione degli indicatori di output e di risultato specifica che <i>l'indicatore quantifica il numero dei soggetti in esecuzione penale che potranno usufruire dei servizi offerti nelle aree trattamentali almeno una volta durante l'anno.</i>

	che partecipa alle attività di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa.	
--	--	--

4. QUESITI SULL'AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Rif.	DOMANDA	RISPOSTA
1	Fatta salva la finalità dell'Avviso, focalizzata sull'inserimento lavorativo, si richiede se nell'economia generale del progetto possano essere promossi servizi solo indirettamente ascrivibili a tale ambito, ma ad esso funzionali e propedeutici, quali ad esempio il servizio supporto al rinnovo permessi di soggiorno e pratiche all'anagrafe, etc. attualmente svolti dagli sportelli multiservizi all'interno degli istituti penitenziari, finanziati nell'ambito della programmazione triennale di Cassa delle Ammende	Le spese prospettate (rinnovo permessi di soggiorno, pratiche anagrafiche, ecc.) si configurano come di carattere ordinario e, come emerge dalla domanda stessa, già finanziate a valere su altri finanziamenti. Per il principio di addizionalità dei fondi UE e per rispetto del principio di assenza di doppio finanziamento nonché in attuazione degli obiettivi del Piano del Ministero della Giustizia, tali spese non sono ammissibili.
2	L'Allegato 5 non permette di valorizzare la suddivisione delle risorse tra il partenariato territoriale sia pubblico sia privato coinvolto nel progetto: possiamo aggiungere - per ogni voce di spesa - una riga dedicata a ciascun partner indicando nel campo note il nome del partner oppure lasciamo la tabella così com'è riportando l'importo cumulato per tutti i partner ed indicando nel campo note, importo singolo per ciascun partner per quella voce di spesa?	Si chiede di restituire una Scheda Finanziaria "Allegato V - sc finanziaria_cronoprogramma di spesa" di carattere cumulativo. Inoltre, posta la necessità di restituire un dettaglio del contributo qualitativo e quantitativo del partenariato coinvolto nel quadro della proposta progettuale, si chiede altresì di compilare Schede Finanziarie aggiuntive, di dettaglio, per ogni singolo partner a cui vengono delegate delle specifiche attività di progetto.

3	Si richiede se ed a quali condizioni sia derogabile quanto previsto dall'art. 16 del RDC (riferimento errato Reg UE 2021/1057) in merito alla non ammissibilità della spesa di investimento per attrezzature e impianti. In particolare, fatta salva l'ammissibilità delle spese per il materiale didattico nonché le quote di ammortamento per il periodo di realizzazione delle attività didattiche, si richiede a che titolo e in che termini, anche quantitativi, si possa ricorrere all'eccezione, prevista dal medesimo art. 16: "1) qualora tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione". A titolo di esempio, si richiede se sia finanziabile a valere sul FSE+ l'acquisto, ad esempio, di forni per panificazione, impastatrici industriali, celle di lievitazione, armadi abbattitori, nonché il restauro di una serra per orticoltura, etc.	L'acquisto di mobili, attrezzature e macchinari (forni, impastatrici, celle di lievitazione, ecc.) a valere sul FSE + è escluso salvo che [...] <i>tale acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate durante l'operazione, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica</i> (cfr: Art.16, comma 1, lettera b – Reg. (UE) n. 2021/1057). La nozione di "necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione" andrà motivata nel progetto e va intesa in relazione a beni che siano strettamente connessi e serventi allo sviluppo delle attività di formazione e lavorative chiaramente identificate nel progetto stesso. In relazione, invece, all'ammissibilità dei costi di restauro di una serra, la risposta dipende dalle caratteristiche di stabilità e funzionalità della serra stessa: se la serra è stabilmente ancorata al suolo, non movimentabile facilmente ed è funzionalmente autonoma, essa non costituisce una attrezzatura. In tal caso, qualora la serra rappresenti un'area trattamentale ammessa ai fini dell'Avviso (cioè, sia necessaria per realizzare le attività FSE +) e gli interventi previsti prevedano la riqualificazione di tale serra, la spesa dei lavori è ammessa a valere sui fondi FESR, attraverso una rendicontazione a costi reali.
4	Nell'ambito della realizzazione del progetto è possibile finanziare il personale di Regione e dei suoi enti strumentali, oltre che per le attività di coordinamento e gestione del progetto stesso, anche per quelle di erogazione di servizi (ad esempio, personale dei Centri per l'Impiego regionali)?	In linea generale, parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner indicati come tali nel progetto entro le tipologie di cui all'Art. 6 dell'Avviso. Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza. Presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle rispettive attività/quote di spesa di competenza. Laddove le risorse finanziarie e le attività che si intendono assegnare a ciascun Partner di progetto non siano esplicitate nella proposta progettuale, devono esserlo nel provvedimento di concessione che regola i rapporti tra l'Amministrazione e il Beneficiario-capofila che rimane l'unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto, i Partner di Progetto sono chiamati ad agire in coerenza con gli obblighi esplicitati afferenti al Beneficiario-capofila. In ordine alle attività in capo alla Regione, ovvero al Beneficiario, in coerenza con la previsione all'art. 13.1

	“Spese Ammissibile”, risulta possibile finanziare il personale interno, rendicontato a Unità di Costo Standard. In questi casi, al fine del riconoscimento del costo orario, le figure professionali rendicontate dovranno essere ricondotte a quelle previste dalle tabelle unitarie di costo standard di cui al Decreto Direttoriale n. 198 del 24.06.2024 (UCS depurate dei costi di gestione/indiretti), nel caso in cui al relativo personale si applichino i CCNL di riferimento per tali UCS indicati nella relativa Nota metodologica. I giustificativi a supporto della rendicontazione dovranno essere gli stessi forniti per il personale interno al Beneficiario: Contratto; Ordine di Servizio timbrato e firmato dal Legale Rappresentante; <i>Timesheet</i>; Riepilogo delle risorse umane impegnate; Curriculum vitae; Documento d'identità in corso di validità; Relazione attività dell'operatore. Qualora il Beneficiario eserciti la facoltà di avvalersi di un supporto In-House per le attività di coordinamento di progetto, ovvero, relativamente alla possibilità di avvalersi di personale in forza all'Ente in House del Beneficiario, in continuità con le indicazioni operative fornite dall'AdG sul PON Inclusion 14/20 e in coerenza con le FAQ fornite a valere su avvisi del PN 21/27 dalla medesima Autorità di Gestione (<u>FAQ Avviso INtegra</u>), il personale potrà essere assimilato al personale interno e rendicontato a Unità di Costo Standard. Diverso è il caso di rendicontazione di tale affidamento come affidamento di servizio all'esterno, per cui la rendicontazione seguirà costi reali in quanto sarà supportata dalle fatture della società In-House. Nell'eventualità in cui il Beneficiario/Ambito territoriale delegasse lo svolgimento in forma associata dei Servizi Socio Assistenziali ad Enti strumentali a capitale interamente pubblico o Enti In-House, ovvero altro Ente attivo sul territorio, diverso da un Ente In-House o ente strumentale a capitale interamente pubblico, lo stesso potrà rendicontare le spese di personale utilizzando le UCS di personale interno adottate dall'AdG, sempre nel caso in cui al relativo personale si applichino i CCNL di riferimento per tali UCS (indicati nella relativa Nota metodologica).
--	---

5	Relativamente all'attività formativa prevista alla voce B.5 "Altri interventi formativi per lo sviluppo delle competenze lavorative e il reinserimento lavorativo/sociale, con il coinvolgimento di Enti pubblici, Enti del Terzo settore e imprese", è confermato, visto quanto indicato nell'avviso, che i progetti potranno prevedere un sostegno finanziario per la partecipazione dei destinatari a tali attività formative?	Come precisato all'art. 13 dell'Avviso, il sostegno finanziario per la partecipazione dei destinatari alle attività è ammesso solo in relazione ai tirocini (non in relazione all'attività prevista alla voce B.5) e, come precisato all'Allegato 5, solo in relazione all'Azione AMA ES.
6	Le utenze per l'utilizzo degli spazi possono essere ammissibili a valere sul FESR o nella quota del 7% dei costi diretti?	Le spese di gestione per l'utilizzo degli spazi (utenze ed eventuali tasse) non rappresentano costi diretti ammissibili sull'Azione AMA ES dell'Avviso. Tali spese possono essere coperte con il rimborso dei costi indiretti, previsti nella misura del 7% dei costi diretti ammissibili. Si precisa che l'importo del 7% andrà rendicontato in ciascuna Domanda di Rimborso (DdR), senza giustificativi di spesa, e verrà riconosciuto in proporzione ai costi diretti che saranno ritenuti ammissibili (cfr. FAQ_DesTEENazione Domanda n. 3 Tipologie di Costo e Criteri di Ammissibilità e Rendicontazione).
7	La Regione, per la realizzazione di attività di assistenza tecnica con particolare riferimento alle attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto, intende avvalersi di un soggetto che opera in conformità al modello <i>in house providing</i> stabilito dall'ordinamento interno e dell'Unione europea. Tale soggetto è la Società Consortile per azioni costituita tra la Regione, le Università e gli Enti di Ricerca operanti in Regione, Unioncamere e altri attori locali, nata senza finalità di lucro e istituita dalla L.R. n.xx per favorire la crescita sostenibile della Regione attraverso lo sviluppo dell'innovazione e della	In merito alla possibilità di coinvolgimento di In – House si veda la risposta alla domanda 3 - Quesiti generali che specifica tale fattispecie. Si ricorda, inoltre, che i costi di assistenza tecnica, gestione e monitoraggio non rientrano tra i costi di coordinamento tecnico, bensì devono essere considerati entro il 7% previsto per rimborsare i costi indiretti del progetto.

	conoscenza, l'attrattività e l'internazionalizzazione del sistema territoriale. Considerato che la Regione, in qualità di Ente Beneficiario, si assumerà direttamente la responsabilità delle attività di coordinamento del progetto, di rendicontazione e di monitoraggio nonché le interlocuzioni con l'Organismo Intermedio, si richiede se i costi per le suddette attività di assistenza tecnica possano essere inclusi nel budget di progetto alla voce 1 COORDINAMENTO DI PROGETTO. In caso di risposta affermativa, si segnala che il prospetto excel del budget Allegato 5b) include come tipologie di costi il personale interno ed esterno ma non l'affidamento.	
8	In caso di partenariati per operatori pubblici si intendono anche i Centri Per l'Impiego? Se sì, esiste già un format di adesione già predisposto?	Si veda la risposta alla Domanda 4. Quesiti sull'Ammissibilità della Spesa.
9	È possibile riconoscere un rimborso alle imprese coinvolte?	Si veda la risposta alla Domanda 8 - Quesiti AMA ES
10	Per interventi finanziati dal FESR è possibile semplicemente concentrarsi solo sull'eventuale ristrutturazione funzionale degli spazi trattamentali e/o sul miglioramento degli Istituti carcerari coinvolti? Se sì, questi interventi da chi dovranno essere gestiti? Si potrebbe optare per gare centralizzate? Potremmo prevederlo in fase progettuale?	L'impiego del FESR entro il presente Avviso è ammesso solo in relazione a aree e spazi trattamentali e attrezzature serventi le attività FSE+ entro l'Azione AMA ES (cfr. Articolo 7.2 e 7.3 dell'Avviso). Questi interventi sono di responsabilità della Regione, cui spetta stabilire la Stazione appaltante secondo le normali procedure. L'impiego del FESR in relazione a aree e spazi trattamentali e attrezzature serventi le attività FSE+ entro l'Azione AMA DE sarà gestito dai PRAP e non è incluso in questo Avviso.

11	Relativamente ad alcune azioni progettuali su AMADE ed AMAES (es. Coordinamento), il Beneficiario intende inserire una quota di budget nella sezione “personale interno”. Tale quota è stata calcolata in base all’UCS ed in relazione al tipo/numero di figure interne che verranno coinvolte nel progetto per un monte ore previsto. La quota di budget inserita in tale sezione potrà poi essere corrisposta ai dipendenti (sottoforma di AIC, Incentivi, Indennità lavorative) o si tratta di risorse che andranno a coprire il costo già sostenuto dall’Amministrazione per il personale?	I costi relativi al personale dei Beneficiari sono ammissibili a condizione che il personale sia coinvolto nella realizzazione delle operazioni e che sia chiaro e documentabile il suo contributo al raggiungimento dell’obiettivo specifico. Sarà ammissibile al FSE+ il tempo di lavoro di tali risorse impiegate nel progetto e tracciate adeguatamente (es. <i>timesheet</i>). Ai fini della determinazione del costo ammissibile, il costo del personale deve essere rapportato all’effettivo numero di ore d’impiego del lavoratore nell’ambito del progetto finanziato e secondo costi standard previsti nell’Avviso (art. 13.1). Tali risorse vanno a rimborsare costi che devono essere già sostenuti dalla PA mediante presentazione di adeguata documentazione amministrativo-contabili giustificativa delle spese (ad esempio F24 quietanzato di versamenti contributivi, fiscali, ecc.).
12	Si richiede se e a che condizioni i laboratori e le attrezzature possano essere utilizzati anche dalle attività produttive (anche gestite da cooperative terze) già presenti nel carcere nello stesso ambito	Ove si faccia riferimento a laboratori e macchinari finanziati a valere sul FESR, si evidenzia che il risultato atteso pertinente si riferisce al <i>Numero di utenti delle aree trattamentali nuove o modernizzate per favorire i percorsi di recupero, rieducazione, inclusione socio-lavorativa dei soggetti in esecuzione penale</i>, rilevato un anno dopo il completamento dell’intervento (RSR01). Ne consegue che l’obiettivo degli investimenti consista nel mettere a disposizione di un’ampia platea di destinatari le infrastrutture e strutture migliorate grazie al cofinanziamento dell’UE entro un chiaro quadro di convergenza tra gli obiettivi di formazione professionale dell’Azione AMA ES e le attività gestite ed erogate da soggetti terzi – adeguatamente selezionati - prevedendo, per esempio, l’erogazione di servizi di supporto alla formazione. Qualora, invece, si faccia riferimento all’ammissibilità al FSE+, salvo il rispetto dei correlati vincoli di cui all’Art. 16 del Reg. (UE) n. 1057/2021, la spesa ammissibile al FSE+ andrà calcolata in proporzione all’effettivo impiego del bene per le attività di formazione e/o laboratoriali a valere sul presente Avviso attraverso un prospetto di ripartizione pro quota della spesa tra i diversi progetti coinvolti e in corso e garantendo il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato.

13	Nell'ambito dell'azione di sostegno alla residenzialità temporanea può considerarsi tra i "Costi per l'acquisto di servizi" anche il pagamento delle rette a strutture residenziali già esistenti e con le quali si prevede di addivenire a specifici accordi per l'inserimento di soggetti in carico agli Uffici EPE privi di una sistemazione abitativa?	Le modalità di individuazione dei partner di progetto nell'ambito dell'Azione AMAES sono esplicitate alla Domanda 11 – Quesiti AMAES e specificate nell'ambito dell'Avviso e del Manuale delle procedure dell'AdG e OI (cfr. paragrafi 3 e 4). In merito all'ammissibilità di pagamento di rette a strutture residenziali già esistenti, l'Art. 13.1 – Spese ammissibili dell'Avviso, prevede l'ammissibilità dei costi di locazione di alloggi abitativi purché la spesa sia congrua rispetto ai prezzi di mercato correnti (cfr. Costi per acquisto di servizi) e presenti requisiti minimi in merito alla loro legittimità e fruibilità (destinazione urbanistica ad uso residenziale nelle sottocategorie catastali abitative, liberi, in possesso dei requisiti di agibilità ed in buono stato di manutenzione). Gli alloggi dovranno essere individuati tramite procedure di evidenza pubblica presso ETS e/o privati. Non sono quindi ammissibili spese per eventuali "rette" che comprendano vitto, pulizia, servizi generali, ecc
----	--	--